



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per
L'Autonomia Scolastica
Segreteria del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione

MIURAOODGOS prot. n. 5277

Roma, 6.10.2010

All'On.le Ministro
SEDE

Adunanza del 6 ottobre 2010

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

OGGETTO: Pronuncia di propria iniziativa: revisione degli organi collegiali e il sistema di governance della scuola italiana.

Visti gli artt. 24 e 25 del D.L.vo n. 297 del 16.04.1994;

Vista la bozza predisposta dalla Commissione appositamente costituita per l'esame istruttorio ed incaricata di riferire al Consiglio in ordine all'argomento in oggetto specificato;

dopo ampio ed approfondito dibattito;

E S P R I M E

Le proprie osservazioni e proposte nei seguenti termini:

Introduzione

Il processo di trasformazione del sistema scolastico avviato fin dagli anni '90 non ha visto l'attuazione di una riforma degli organi collegiali di livello nazionale e periferico (art. 21 comma 15 Legge n. 59/1997), nonostante la previsione di nuovi organi collegiali sia presente nel Decreto Legislativo n.233/1999.

Una scelta, quella prevista da detto decreto, oggi di difficile attuazione alla luce delle modifiche costituzionali intervenute con la Legge n. 3/2001, della riforma della Pubblica Amministrazione, della revisione ordinamentale in atto e nella prospettiva che si intravede in materia di federalismo scolastico, dopo l'approvazione della Legge n. 42/2009.

Una questione, quella della programmazione territoriale dell'offerta formativa e delle relazioni fra istituzioni scolastiche autonome e autonomie locali già presente e non risolta compiutamente con il Decreto Legislativo n. 112/1998 (v. funzioni delegate alle Regioni, compiti e funzioni trasferiti agli Enti locali).

Norme che la recente sentenza della Corte Costituzionale (n. 200/2009) invita a rileggere nel rispetto dei principi di cui agli artt. 33 e 34 della Costituzione, distinguendo opportunamente norme generali, principi fondamentali e norme di dettaglio fra legislazione esclusiva e concorrente e potestà regolamentare.

Con l'intento di formulare una proposta di riforma degli organi collegiali che tenga conto del nuovo quadro normativo, il C.N.P.I. intende ribadire che gli organi collegiali non possono rinunciare ai principi della partecipazione democratica alla vita della scuola e della rappresentanza, per sottolineare l'esigenza che il contesto mutato esige, comunque, che sia assunto il criterio – principio della condivisione delle scelte educative fra tutti i soggetti che, a vario titolo e a vari livelli, insistono sul sistema scolastico, nel rispetto delle prerogative indicate dal Testo Unico n. 297/94.

Assumere scelte e decisioni politico – amministrative condivise per lo sviluppo del sistema scolastico a livello nazionale e periferico appare, infatti, in una fase di trasformazione qual è quella attuale, un obiettivo irrinunciabile per garantire unitarietà al sistema scolastico nazionale e, nel contempo, risposte efficaci agli utenti finali del servizio scolastico sul territorio, portatori di istanze quali il diritto allo studio e al successo formativo.

Esigenze non trascurabili se rapportate all'evoluzione del sistema della *governance* (**allegato1**), ovvero dell'insieme delle relazioni fra i soggetti istituzionali coinvolti a livello nazionale e periferico.

I processi di autonomia scolastica hanno attraversato tutti i sistemi scolastici europei negli ultimi venti anni con esiti differenti. In questa sede ci si concentra esclusivamente sulle problematiche relative al trasferimento, attraverso compiti e funzioni, della responsabilità delle decisioni a livello periferico.

Tendenzialmente il sistema italiano si scontra con una burocratizzazione ancora eccessiva, che non sembra agevolare il protagonismo dei soggetti (dirigenti, insegnanti, genitori e studenti) che vivono l'esperienza dell'istruzione nelle singole istituzioni scolastiche.

A fronte di un progetto di autonomia (1997) che aveva attribuito al centro la funzione normativo – legislativa, corrisponde un sistema di istituzioni territoriali ancora lontane dall'assolvere compiutamente le funzioni di programmazione e di organizzazione del l'offerta formativa sul territorio. La disomogeneità delle procedure e degli interventi legislativi attivati, anche in sede di indirizzo e di gestione, determina un sistema scolastico e formativo a più velocità, frammentario, che rischia di perdere il suo carattere nazionale e unitario.

In questa prospettiva, la necessità di organi di rappresentanza riformati di livello nazionale, locale e regionale rappresenta per la scuola una priorità, vista la particolare importanza di materie quali: il dimensionamento della rete scolastica, il diritto all'apprendimento per gli studenti e lungo tutto l'arco della vita, il supporto all'innovazione per lo sviluppo dei servizi socio - educativi della scuola, la messa a norma degli edifici scolastici, l'implementazione delle reti, etc.

Una scelta che oggi avviene, nella maggior parte dei casi, in presenza di un vuoto legislativo. Poche regioni, infatti, si sono dotate di nuove leggi per il diritto allo studio dopo le modifiche costituzionali introdotte; gli Enti Locali (Comuni e Province) esercitano i compiti loro assegnati in assenza di norme regolamentari che ne garantiscano l'efficacia.

Ragioni più che sufficienti perché siano ricondotte a nuovi organi collegiali di livello nazionale le materie che possano fare da indirizzo a questioni da affrontare e risolvere a livello locale e regionale. Materie già iscritte negli artt. 138 e 139 del Decreto Legislativo n. 112/1998, che necessitano di essere regolate secondo il principio della sussidiarietà orizzontale.

Avendo a riferimento le competenze assegnate allo Stato e alle Regioni, in seguito alla riforma nel 2001 del Titolo V della Costituzione, appare, infatti, del tutto evidente, anche guardando al presumibile iter che compirà nel medio periodo la Legge Delega n. 42/2009, che si debba procedere a garantire un organismo nazionale autorevole e organismi territoriali in grado di sollecitare, nelle forme che saranno indicate per legge, gli interventi a supporto delle istituzioni scolastiche autonome, con una particolare attenzione alle peculiarità dei territori regionali e alle distanze che si registrano in termini di esiti formativi in rapporto alle diverse situazioni geografiche.

Il processo di riorganizzazione degli organi collegiali territoriali non può non tener conto della costituzione di ambiti territoriali entro i quali effettuare la programmazione dell'offerta scolastica e formativa.

A nove anni dalla riforma del Titolo V della Costituzione sono ancora molte le questioni aperte e irrisolte per quanto riguarda il sistema di istruzione e formazione. La stessa Legge n.59/1997, definita una "legge che introduceva il federalismo a Costituzione invariata", resta ancora non compiutamente attuata.

In questo quadro sono sorte molte controversie interpretative sull'esercizio delle competenze in materia di istruzione e, ad oggi, sono otto le sentenze della Corte Costituzionale che direttamente e indirettamente intervengono su questa materia.

Siamo in presenza di un processo complesso, ancora aperto a soluzioni non univoche e che richiede interventi correlati e coerenti per arrivare ad un approdo chiaro e stabile. Con il presente contributo il CNPI non intende affrontare l'insieme delle problematiche connesse al nuovo assetto costituzionale, quanto evidenziare alcuni specifici aspetti, che risultano importanti e per certi versi indicatori della direzione del processo in corso.

Si tratta di due questioni diverse che riguardano e declinano il tema dell'autonomia scolastica che, come è noto, ha assunto valenza costituzionale specifica con la riforma del Titolo V.

Questo contributo ha come punti di riferimento oltre che l'insieme della normativa sulla materia, l'ultima bozza di accordo tra Stato, Regioni ed Enti Locali per l'attuazione dell'art. 117 della Costituzione relativamente al settore dell'istruzione. Documento non ancora approvato, ma utile per collocare questo contributo in un quadro coerente di orientamenti condivisi dai vari soggetti istituzionali.

La prima questione è quella relativa agli organi di rappresentanza scolastica nel nuovo quadro costituzionale. Escludiamo da questa riflessione gli organi di governo delle singole istituzioni scolastiche, sui quali il C.N.P.I., pur ribadendo l'esigenza di una riforma per garantire l'esercizio dell'autonomia (artt. 3 – 7 del D.P.R. n. 275/1999), si riserva uno specifico contributo. In questa sede, invece, si vuole focalizzare l'attenzione sugli organi nazionali e territoriali, materia già affrontata in importanti contributi (pronunce e pareri) dal C.N.P.I. (**v. allegato 2**).

Presupposto di tali riflessioni è che l'assunzione dell'autonomia scolastica nella duplice valenza di autonomia delle istituzioni scolastiche e autonomia del sistema scolastico, incardinata nell'art. 33 della Costituzione, richiede, in attuazione dell'art. 117 del riformato Titolo V, specifici organi di garanzia e rappresentanza.

Si tratta naturalmente di ridefinire questi organi nelle competenze e nella composizione con la consapevolezza che l'autonomia scolastica dovrà diventare regola di funzionamento del sistema di istruzione a sua volta inserito in un sistema di autonomie.

Proposte

Livello nazionale

Per l'insieme delle considerazioni fin qui esposte, alla luce degli interventi legislativi in materia (**allegato 3**), il C.N.P.I. ritiene necessario prevedere un organismo nazionale con competenze di natura culturale e professionale, a garanzia dell'autonomia del sistema e dell'unitarietà del sistema nazionale di istruzione.

Il C.N.P.I. ritiene che il nuovo quadro costituzionale e normativo rafforzi addirittura la ragione ed il senso, pur in un diverso repertorio di competenze specifiche e con una diversa composizione un organismo di *governance* del sistema scolastico nazionale che, tra l'altro, formuli:

- valutazioni analitiche dell'andamento generale dell'attività scolastica e formativa;
- proposte, pareri e valutazione relativamente a sperimentazioni e/o innovazione a valenza nazionale;
- pareri, anche di propria iniziativa, su proposte o disegni di legge e in genere in materia legislativa e normativa attinente alla pubblica istruzione;
- pareri su questioni generali in materia di programmazione dello sviluppo della scuola e di contenuti culturali e didattici nonché di riforma di struttura di uno degli ordini scolastici.

Un organismo nazionale trova, infatti, piena legittimazione e autorevolezza se le competenze istituzionali e professionali rappresentano, in un equilibrio fra designati ed eletti, la pluralità delle culture e delle esperienze che la scuola vive ed esprime, anche nelle sue specificità territoriali..

Il CNPI ritiene importante che la composizione dell'organismo nazionale debba garantire, attraverso procedure di elezione e di designazione coerenti e funzionali, la rappresentanza e la partecipazione di:

- tutti i soggetti istituzionali che esercitano competenze esclusive e/o concorrenti nel governo del sistema di istruzione e formazione,
- competenze professionali che operano nella scuola,
- specifiche e alte competenze culturali, scientifiche e tecniche

Livello territoriale

Per quanto riguarda il tema degli organismi a livello territoriale, considerate le competenze attribuite alle Regioni e agli Enti Locali in materia di programmazione e gestione dell'offerta formativa, l'esigenza che emerge con forza è quella di dare voce e rappresentanza alle istituzioni scolastiche nei processi di interlocuzione, confronto e decisione sui temi dei processi formativi, affinché l'autonomia scolastica diventi espressione di qualità dell'offerta formativa e della didattica.

Invece, ad oggi l'istituzione scolastica rappresenta oggettivamente l'anello "debole" rispetto alle diverse istituzioni autonome del territorio, con pregiudizio della stessa autonomia proprio

nelle fasi di partecipazione e definizione delle scelte che poi hanno una ricaduta diretta e indiretta nell'esercizio delle prerogative costituzionalmente garantite.

La rappresentanza e partecipazione delle diverse componenti scolastiche deve essere garantita, anzitutto quella delle istituzioni scolastiche autonome.

Andrebbe, altresì, considerata la possibilità di rappresentanza e partecipazione, definendo modalità di elezione o designazione, dei soggetti che agiscono "nel territorio" e interagiscono con l'istituzione scolastica autonoma. Obiettivo di una siffatta rappresentanza/partecipazione è la tenuta del patto formativo (patto di responsabilità) che definisce e caratterizza il territorio.

In questa prospettiva a livello territoriale si potrebbero sviluppare e sostenere azioni finalizzate alla documentazione e alla comunicazione, favorendo una divulgazione delle buone pratiche, il rilancio sul territorio del patrimonio professionale e delle risorse necessarie per l'innovazione, il collegamento tra la realtà locale e la ricerca, le trasformazioni tecnologiche e socio-culturali, in un continuo confronto tra le diverse esperienze nazionali e internazionali.

A questo livello può essere affidata, anche a fronte delle novità intervenute in materia, la competenza relativa allo specifico professionale nell'impianto "disciplina e contenzioso" improntata ad una logica (o concezione) che tenga insieme il rispetto del diritto all'apprendimento e la specificità della professione docente che fa perno sulla libertà di insegnamento

Con riferimento alle questioni poste dai recenti interventi normativi in materia di contenzioso e disciplina, il CNPI osserva che il D.L.vo n. 150/2009, nel regolare aspetti e fissare procedure in materia disciplinare, finisce di fatto per svuotare di prerogative e competenze organi collegiali della scuola, come i Consigli di disciplina, pur non essendo formalmente abrogate le disposizioni legislative che ne prevedono l'esistenza e le funzioni.

Esse hanno trovato fondamento nella necessità di evitare, relativamente al personale docente, che l'esercizio del potere disciplinare interferisse con quello della libertà di insegnamento, principio riconosciuto dall'art. 33 della Costituzione: di qui l'esigenza – a suo tempo assunta dai DD.PP.RR. 416/74 e 417/74, e successivamente dal D.Lvo. 297/94 – di trasferire tale potere, in riferimento alle sanzioni più rilevanti, ad un organismo di garanzia.

Le nuove disposizioni assoggettano i fatti contestati al docente alla esclusiva cognizione dell'Amministrazione nella veste di Dirigente Scolastico o dell'istituendo ufficio competente per i procedimenti disciplinari, ancorché il rapporto d'impiego e il vincolo di subordinazione da esso derivante non possano incidere sulla specifica prestazione lavorativa del docente, costituita dall'insegnamento (si veda a riguardo la sentenza della Corte Costituzionale n. 390/2006).

La strategia messa in atto, di prevedere provvedimenti tesi allo snellimento e alla semplificazione degli istituti, dei percorsi e delle procedure previgenti in materia disciplinare, nel prefigurare un'applicazione della norma fissata in maniera generalizzata per tutto il pubblico impiego non tiene in debito conto le peculiarità del comparto scuola, il cui personale si trova ad operare in un delicato e particolare ambiente di lavoro.

Per un reale miglioramento dell'impianto disciplinare nel comparto scuola sarebbe, invece, opportuno prevedere, per ogni singola disfunzione riscontrata negli anni nel sistema disciplinare – e dal CNPI tempestivamente segnalata – la relativa azione operativa.

Si potrebbe lavorare su più livelli, anche territorialmente diversi, da raccordare operativamente a livello nazionale, avvalendosi eventualmente del supporto di una casistica, con l'indicazione di possibili soluzioni di problematiche ricorrenti in relazione al diverso stato giuridico delle varie componenti presenti all'interno dell'istituzione scolastica.

Lasciare, invece, la materia all'interpretazione individuale, oltre a comportare una possibile disparità di trattamento, oggetto di sicuri interventi giurisdizionali, contribuirebbe a ingenerare ulteriore confusione e conflittualità in una scuola che, nella fase di attuazione della riforma di sistema, necessita particolarmente di certezza normativa e serenità operativa.

Si segnala, pertanto, la necessità dell'emanazione tempestiva di una specifica direttiva che, nel rispetto delle autonomie decisionali territoriali, chiarisca i limiti e le modalità applicative del D.L.vo n. 150/2009 nel comparto scuola e garantisca l'applicazione della norma sul territorio nazionale in modo univoco ed efficace, senza recare pregiudizio ai valori fondanti la funzione educativa.

Alla luce di tale situazione il C.N.P.I. ripropone con forza l'esigenza di affrontare i temi e le problematiche della deontologia professionale in rapporto alla "dimensione disciplinare", evidenziando la funzione docente nei termini di una professione specifica ("funzione pubblica").

Non a caso la stessa autonomia professionale e didattica è contemplata negli artt. 33 e 34 della Costituzione.

Il carattere e la specificità del lavoro docente ripropongono con forza il concetto della responsabilità professionale, che deve trovare luoghi e tempi specifici in cui si affrontino le suestipite problematiche.

Da qui l'esigenza, anche nel mutato quadro legislativo, di organismi di natura eminentemente professionale, una opzione questa tutta interna all'esigenza di tutelare la libertà di insegnamento e la specificità della professione docente, la quale non può essere del tutto assimilata a quella degli altri dipendenti pubblici, né può essere meccanicamente e acriticamente ricondotta all'esercizio di una libera professione.

In questo ambito, sottratto al giudizio unilaterale degli organi amministrativi, potrebbero trovare collocazione, anche le materie tipicamente "disciplinari", oltre alle problematiche ad oggi di competenza del Consiglio per il Contenzioso, quali: l'incapacità didattica, l'insufficiente rendimento, i trasferimenti per incompatibilità ambientale, i ricorsi avverso la mobilità interregionale sia territoriale che professionale.

Materie che, proprio perché attengono ad aspetti specifici della dimensione professionale del docente, hanno necessità di essere affrontate, come quelle "disciplinari", da un organo collegiale composto da pari (eventualmente integrato da un'Authority indipendente) e non da un organo monocratico,.

Per i procedimenti in cui i fatti contestati possono essere riconducibili alla sfera della libertà di insegnamento, è indispensabile, a parere del CNPI, prevedere deroghe all'impianto delineato dal decreto legislativo 150/09

In questo ambito potranno essere definiti organismi, a livello regionale e nazionale, composti da più sezioni a seconda dei cicli scolastici, fermo restando il diritto di rivolgersi naturalmente alla competente sede giudiziaria.

Osservazioni conclusive

Non a caso, sono sorti in questi anni diversi tentativi e significative esperienze per mettere in relazione le singole istituzioni scolastiche presenti nel territorio attraverso la costituzione di associazioni e reti di scuole autonome.

Il CNPI, considerando urgente dare risposte a tali esperienze, evidenzia a riguardo alcuni punti di attenzione:

- la rappresentanza legale dell'istituzione scolastica non è sufficiente a garantire una significativa partecipazione delle scuole ai processi decisionali sopra indicati;
- è compito dello Stato (art. 117 Cost.) definire la disciplina dell'autonomia scolastica e delle relative rappresentanze e quindi i criteri per la costituzione di organismi di partecipazione territoriali a livello scolastico; mentre competono alle Regioni le forme, il livello e gli organismi di governo territoriale del sistema educativo delle rappresentanze dell'autonomia scolastica (vedi la suddetta bozza di accordo fra Stato – Regioni – Enti Locali);
- le forme di rappresentanza delle istituzioni scolastiche a livello territoriale possono legittimamente e utilmente presentare profili giuridici e funzionali differenziati (organi collegiali territoriali, consulte, conferenze di servizio...), a condizione che la rappresentanza legale delle scuole sia opportunamente integrata con quella delle altre componenti scolastiche.

Va assicurata, in ogni caso, la rappresentanza delle istituzioni scolastiche autonome negli ambiti territoriali, garantendo il necessario raccordo fra le diverse istanze.

IL SEGRETARIO
Maria Rosario Cocca

IL VICE PRESIDENTE
Mario Guglietti

Allegato 1
Evoluzione della *governance*
(Fonti normative per la riforma dagli organi collegiali)

- a. Decreto legislativo 16.4.94 n. 297 Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione (art. 5 – 24)
- b. Legge 15 marzo 1997, n. 59 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa (in particolare comma 15 per la riforma degli organi collegiali territoriali)
- c. Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 Ulteriore conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali in attuazione del capol della legge 59/97
- d. Decreto legislativo 30 giugno 1999 n. 233 Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola a norma dell'articolo 21 della legge 59/97
- e. DPR 275/1999 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche
- f. Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione (art. 117 e 118) (si vedano in particolare le sentenze della Corte Costituzionale n. 13 del 2004 e n. 200 del 2009)
- g. Bozza accordo tra governo regioni e province autonome Concernente finalità, tempi e modalità di attuazione del Titolo V..... (successivo alla sentenza 200/2009
- h. DPR 20 marzo 2009 n. 81 Dimensionamento
- i. Legge 15/2009 e decreto legislativo 150/2009 (con riferimento alle sanzioni disciplinari e alla disapplicazione di alcuni articoli e commi del Testo unico)
- j. Legge 5 maggio 2009 n. 42 Delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione

ALL. 2

ALCUNE PRONUNCE E PARERI DEL C.N.P.I. DAL 1999 AL 2002

1. PRONUNCIA DI PROPRIA INIZIATIVA SU "RIFORMA DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI LIVELLO NAZIONALE E PERIFERICO (ART.21 ,comma 15, legge n.59 del 15.03.1997)"

ADUNANZA DEL 18.02.1999

Il C.N.P.I. nell'ambito della pronuncia affronta le seguenti tematiche:

- Autonomia Scolastica e rilancio del ruolo della partecipazione
- Ripensare ruolo e funzioni dei diversi organismi:

Organi Scolastici Provinciali- CSP di natura elettiva e rappresentativa delle diverse componenti scolastiche.

Organi Scolastici Regionali-CSR con una composizione di tipo federativo, rappresentativa delle diverse realtà provinciali.

Organo Scolastico- Consiglio Nazionale Pubblica Istruzione , articolato in due sezioni; la prima quale organo tecnico di consulenza e con funzioni analoghe a quelle attuali per quanto attiene in particolare la tutela e la garanzia della libertà d'insegnamento , la seconda come organo di supporto alle scelte di indirizzo culturale.

- Competenze relative alla disciplina del personale
- Competenze relative al contenzioso

2. PARERE SU "SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE LA RIFORMA DEGLI ORGANI COLLEGIALI TERRITORIALI DELLA SCUOLA A LIVELLO CENTRALE, REGIONALE E LOCALE"

ADUNANZA DEL 22 GIUGNO 1999

Il C.N.P.I. nell'esprimere il parere, rileva che lo schema di decreto legislativo non è coerente con le linee auspiccate e cioè , affidare la costituzione delle rappresentanze del personale scolastico, nel C.S.P.I. (Consiglio superiore della Pubblica Istruzione) e C.R.I. (Consiglio Regionale dell'Istruzione), ad elezioni di secondo livello in quanto il tentativo di semplificazione che viene proposto nell'elezione dei suddetti OO.CC., mortifica il valore democratico della partecipazione che, al contrario, deve rimanere a fondamento degli OO.CC.

3. PRONUNCIA DI PROPRIA INIZIATIVA SU "IPOTESI FUTURA DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLA DISCIPLINA, AL CONTENZIOSO, ALLA CONCILIAZIONE E ALL'ARBITRATO DEL PERSONALE DOCENTE"

ADUNANZA DEL 1 MARZO 2001

Il CNPI nell'affrontare le tematiche relative alle norme disciplinari, ribadisce che le sanzioni disciplinari, di per sé, costituiscono una questione molto delicata.

Si evidenzia, infatti , che un uso improprio del potere sanzionatorio, possa limitare il diritto alla libertà d'insegnamento, enunciato nell'art.33 della Costituzione, che si esplica nella libera scelta di contenuti, metodi e tempi, ma sempre nel rispetto degli ordinamenti e delle delibere degli OO.CC.

Si ritiene pertanto che ogni possibile revisione dell'esercizio del potere disciplinare nella scuola, in ogni caso dovrà garantire la specificità della funzione esercitata e assicurare, in governo di autonomia, un trattamento uniforme su tutto il territorio nazionale.

Il C.N.P.I. ipotizza il funzionamento di due organismi Nazionali, uno a composizione prevalentemente professionale per quanto concerne l'ambito propriamente disciplinare, l'altro a composizione mista, personale scolastico e amministrazione, per la mobilità del personale.

4. PRONUNCIA DI PROPRIA INIZIATIVA SU "RIFORMA DEGLI ORGANI COLLEGIALI TERRITORIALI"

ADUNANZA DELL'11 SETTEMBRE 2002

Con la presente pronuncia il C.N.P.I. ribadisce che l'organo collegiale territoriale si debba intendere come sede di confronto fra le forze sociali in materia di politica scolastica e come organo di garanzia delle libertà costitutive della scuola, ovvero della libertà di insegnamento, quale diritto connesso alla funzione docente , della libertà di apprendimento , quale diritto dell'allievo e della libertà di scelte educative da parte delle famiglie. Deve far sì che tra scuola e società si promuovano forme stabili di raccordo tra l'offerta e la domanda formativa.

In considerazione della legge costituzionale n.3 del 2001, il C.N.P.I. sottolinea l'importanza del livello Nazionale e Provinciale non escludendo ulteriori possibili articolazioni, espressione di esigenze territoriali, da normare con autonomi regolamenti.

Allegato 3

IL CNPI - Interventi legislativi -

Il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, istituito a norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è attualmente regolamentato dagli artt. 23, 24 e 25 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297.

In applicazione della delega conferita al Governo dall'art. 21, comma 15, della legge 15.03.1997, n. 59, è stato emanato il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il quale prescrive la costituzione del "Consiglio superiore della pubblica istruzione", a livello centrale (artt. 2 e 3), dei "Consigli regionali dell'istruzione" (art. 4) e, infine, dei "Consigli scolastici locali" (art. 5), in sostituzione dei precedenti organi disciplinati dai capi, II, III e IV, titolo I del d.l.vo 16 aprile 1994 n. 297 (Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, Consigli scolastici provinciali e distrettuali).

Il decreto *de quo* è stato considerato inattuabile, in attesa dell'approvazione di una nuova, ancora non avvenuta, riforma degli organi collegiali, nonché per i problemi connessi con le modifiche legislative "medio tempore" intervenute a livello di normativa costituzionale (Titolo V della Costituzione).

Il comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233 ha disposto che **"Entro il 31 dicembre 2002 sono costituiti i nuovi organi collegiali locali e regionali e il consiglio superiore della pubblica istruzione"**. Al comma 1 del medesimo articolo ha previsto un regime provvisorio di proroga, disponendo che *"Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i consigli scolastici provinciali e i consigli scolastici distrettuali funzionanti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano in carica **fino all'insediamento degli organi collegiali** di cui agli articoli da 1 a 5"*).

Va precisato, tuttavia, che prima della scadenza del **31 dicembre 2002**, il Parlamento italiano ha approvato una nuova legge delega (legge 6 luglio 2002, n. 137 - art. 7) la quale, rinviando ai medesimi principi e criteri direttivi (di cui all'art. 21 comma 15 legge n. 59/1997) che avevano dato luogo al d.l.vo 233/1999, si proponeva di ridisegnare, mediante una nuova decretazione delegata, l'assetto degli organi collegiali, fissando come termine per il suo esercizio la data del 23 gennaio 2004 (diciotto mesi dalla sua entrata in vigore), successivamente posticipato al **12 agosto 2005** dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.

Successivamente, in occasione dell'emanazione delle disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007/2008, su sollecitazione

dell'allora Ministro Fioroni, il decreto legge n. 147 del 7 settembre 2007, convertito nella legge n. 176 del 25 ottobre 2007, all'art. 2, primo comma, lett. a), ha apportato, tra l'altro, la seguente modifica normativa al T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297:

“a) all'articolo 503: 1) al comma 5, in attesa della costituzione degli organi collegiali territoriali della scuola, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, le parole: "*in conformità del parere*" sono sostituite dalle seguenti: "*acquisito il parere*";...”

Pur considerando la circostanza giuridica che il decreto legislativo 150/2009 ha esplicitamente abrogato gli artt. 502 - 507 del precitato T.U., da tale disposizione si evince, tuttavia, la volontà del legislatore di riconoscere la legittimità degli organi collegiali territoriali attualmente funzionanti, almeno fino all'ottobre 2007, in attesa dell'attuazione del precitato decreto 233/1999.

Da ultimo, è intervenuto il comma 4 quater del decreto legge n. 194/2009 convertito con modificazioni nella legge n. 25/2010 (c.d. “milleproroghe”), il quale prevede che in attesa della costituzione degli organi collegiali territoriali della scuola, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione è prorogato, nella composizione esistente alla data di entrata in vigore del decreto, fino alla data del 31 dicembre 2010.